

Informativa per la clientela di studio

N. 79 del 16.05.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: R.c. auto nel D.L. liberalizzazione

Il decreto liberalizzazione ha introdotto delle novità importanti nel ramo delle R.c. auto. Novità per gli automobilisti che sono visibili già dal momento in cui si stipula l'assicurazione, visto che gli intermediari dovranno fornire ai clienti i preventivi di almeno tre diverse compagnie. Sconto sulla polizza se l'assicurato accetta di installare sul proprio veicolo la scatola nera, i cui costi di installazione saranno a carico dell'impresa di assicurazione. Misure nuove anche per ridurre le frodi nel sistema di accertamento e liquidazione dei danni.

Premessa

Il decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", contiene varie misure in materia di assicurazione R.c. auto e d'intermediazione assicurativa.

Assicurazione R.c. auto

Le norme in materia di assicurazione R.c. auto riguardano:

- la disciplina del risarcimento diretto;
- la facoltà per l'impresa di offrire il risarcimento in forma specifica dei danni alle cose in alternativa al risarcimento pecuniario.

Risarcimento diretto

L'articolo 29 del decreto legge dispone che in merito al risarcimento diretto, quello cioè in denaro, i valori dei costi e delle eventuali franchigie, sulla base dei quali vengono definite le

compensazioni tra compagnie, sono calcolati annualmente, sulla base di un criterio che sviluppi l'efficienza produttiva delle compagnie e in particolare riesca a controllare i costi dei risarcimenti e l'individuazione delle frodi.

Risarcimento in forma specifica (o per equivalente)

In alternativa ai risarcimenti diretti (in denaro), il comma 2 dell'articolo 29 introduce la facoltà per le imprese di offrire il risarcimento in forma specifica dei danni alle cose. Una facoltà questa che è condizionata alla fornitura di una garanzia sulle riparazioni effettuate, con validità non inferiore ai due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria. La norma stabilisce che in caso di non accettazione da parte del danneggiato dell'offerta di risarcimento in forma specifica il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%. La disposizione è entrata in vigore immediatamente con la pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale, quindi dal 24 gennaio 2012.

Repressioni frodi

In merito alla repressione delle frodi, in ambito di assicurazione R.c. auto, il D.L. liberalizzazione prevede che ogni impresa di assicurazione autorizzata deve trasmettere annualmente all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) una relazione, contenente le informazioni dettagliate sul numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all'autorità giudiziaria, l'esito dei conseguenti procedimenti penali e le misure organizzative interne adottate o promosse per contrastare le frodi.

Dematerializzazione contrassegni

Al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, il ministro dello Sviluppo economico dovrà definire le modalità per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni, che saranno sostituiti o integrati con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e prevedendo l'utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada.

Elenchi auto non assicurate

Verranno inoltre predisposti, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, elenchi periodici di veicoli che non risultano assicurati, sulla base di dati sulle coperture assicurative forniti a titolo gratuito dalle imprese di assicurazione. Elenchi utilizzati dalle forze di polizia per azioni di segnalazione ai proprietari dei veicoli. Informando gli automobilisti inoltre, si potrà accertare la violazione dell'obbligo di assicurare i veicoli in circolazione, anche tramite i dispositivi di controllo a distanza previsti dal codice della strada, come telepass, ztl, ecc. Non c'è più in tal caso allora l'obbligo della contestazione immediata della violazione.

Ispezione preventiva veicolo

Le imprese possono chiedere all'assicurato di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione prima di stipulare il contratto. Se l'assicurato accetta l'impresa, riduce il premio rispetto a quanto previsto in tariffa. Questa novità è entrata in vigore già dal 24 gennaio 2012.

Scatola nera

Gli assicurati possono anche acconsentire a installare i meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i cui costi (e solo questi) sono a carico delle compagnie assicurative, che praticano anche una riduzione rispetto al premio della tariffa. Ovviamente quando gli assicurati acconsentano a montarli a bordo dei propri veicoli. Anche questa novità è entrata in vigore dal 24 gennaio 2012.

Liquidazione dei danni

Il D.L. n. 1/2012 prevede anche che in merito alla liquidazione dei danni causati da sinistro stradale, l'obbligo in capo al danneggiato di mettere a disposizione, per 5 giorni consecutivi non festivi decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento, le cose danneggiate per procedere all'ispezione diretta che accerti l'entità dei danni. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate, solo dopo i 5 giorni messi a disposizione per la perizia. Se le cose danneggiate non vengano messe a disposizione per l'ispezione nel termine indicato, l'impresa assicuratrice effettua le sue valutazioni sull'entità del danno, solo dopo aver preso visione della fattura che attesta le riparazioni effettuate.

Offerta risarcitoria

L'impresa assicuratrice può sospendere i termini per formulare l'offerta risarcitoria, se consultando la banca dati dei sinistri dell'ISVAP emergono almeno due parametri di significativo rischio di frode. La sospensione, che non può superare i 30 giorni, va comunicata sia al danneggiato che all'ISVAP, motivandola con l'indicazione della necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. Dopo i 30 giorni, l'impresa comunica al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento.

Obbligo di confronto delle tariffe R.c. auto

Da ultimo, si segnala una novità importante, aggiunta a tutela dei consumatori e tesa al risparmio, una delle parole chiave del D.L. liberalizzazione, collocata all'articolo 34. La previsione stabilisce che gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo R.c. auto, prima della sottoscrizione del contratto, devono informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative che non appartengono però agli stessi gruppi.

L'obbligo in questione si applica solo alla distribuzione tramite intermediari e può essere eseguito anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.

Se il contratto di assicurazione è stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni previste poc'anzi, il contratto è nullo. Se la compagnia assicuratrice non ottempera all'obbligo di presentare almeno tre diversi preventivi, l'Isvap irroga una sanzione d'importo variabile tra 50mila e 100mila euro.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....